

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 47 del 03/05/2024

Oggetto: ART. 22 L.R. 69/2011. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DENOMINATO "BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA PADULE" - COMUNE DI SOVICILLE - GESTORE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA.

APPROVAZIONE CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

•

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- "[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

DATO ATTO CHE l'art. 22 della citata L.R. 69/2011 prevede che i progetti definitivi degli interventi di cui all'art. 10, c. 1, lettera d) della medesima L.R., siano approvati dall'Autorità secondo quanto disciplinato dall'art. 158bis del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli enti di governo degli ambiti che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/1990.

VISTO CHE, con l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

CONSIDERATO CHE tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

VISTA la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12/02/2013 ad oggetto "Legge regionale 69/2011, art. 22 c. 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio ad Acquedotto del Fiora SpA;

RICHIAMATE le Determinazioni n. 15 del 30/12/2019 e n. 2 del 7/01/2020 con le quali il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo ha conferito alla Responsabile del Servizio Progetti e Controllo Interventi e alla Responsabile dell'Ufficio Controllo Interventi, relativamente alle procedure di approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dai Piani di Ambito, la qualifica e le funzioni di Responsabile del procedimento (ex art. 5 L. 241/1990) finalizzato all'approvazione dei progetti di cui all'art. 22 della L.R. 69/2011 s.m.i. e art. 158bis del D.lgs. 152/2006 s.m.i, nell'ambito delle Conferenze dei Servizi indette a partire dal 1° gennaio 2020;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA PADULE" il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto (allegato in formato digitale solo all'originale del presente atto – Allegato n. 2), presentato a questa Autorità dal Gestore Acquedotto del Fiora SpA con lettera in atti al prot. n. 4012 del 15/03/2024;

DATO ATTO CHE tale opera è prevista nel vigente Programma degli Interventi di Acquedotto del Fiora SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 17/2022 e ricompreso al codice MI_ACQ04_06_0073 (Lavori di sostituzione/bonifica delle reti di acquedotto);

VISTA la determinazione di conclusione positiva della conferenza, ex L. 241/1990, della Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi trasmessa a questa direzione (giusto atto prot. n. 6311 del 03/05/2024), per l'adozione del provvedimento finale di approvazione del progetto di cui trattasi (Allegato n. 1);

DATO ATTO che dalla determinazione di conclusione positiva della Conferenza sopra detta si rileva che:

- il progetto di fattibilità tecnico economica riguarda la bonifica della tubazione esistente dallo stacco sulla condotta Luco -Casa Pago, vicino a Malignano, fino a Palazzo a Merse (SI);
- è stata espletata la procedura di cui alla L.R. 30/2015 (Valutazione di Incidenza Ambientale VIncA) e nella redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato tenuto conto dell'atto di VIncA (screening di incidenza per la realizzazione della bonifica della condotta idrica Padule, nel Comune di Sovicille) rilasciato dalla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Tutela della natura e del mare con prot. n. AOOGRT 0287445 2023 06 19;
- le opere in oggetto risultano conformi e compatibili con la disciplina urbanistica vigente;
- il proponente ha effettuato il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, c. 8 del D.lgs. 50/2016 e la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Arezzo e Grosseto ha subordinato il rilascio del nulla osta alla condizione che il controllo del rischio archeologico sia eseguito direttamente su tutte le operazioni di scavo e movimento terra attraverso attività di sorveglianza archeologica;
- il proponente ha altresì acquisito le seguenti ulteriori autorizzazioni/atti/Nulla Osta, oltre a quanto dettagliato al punto precedente: Regione Toscana Settore Difesa del Suolo Decreti Dirigenziali n.21.939 del 15/12/2021 e n.22.879 del 30/10/2023; Provincia di Siena Demanio stradale Concessione n. 5550/2023 del 26/04/2023;
- per la porzione di tracciato da realizzare su particelle private, da assoggettare ad esproprio, asservimento ed occupazione temporanea, è stato correttamente effettuato il procedimento ai privati ex D.P.R. 327/2001, e il proponente certifica di aver ricevuto un'unica osservazione rispetto alla quale il progettista non ha modificato il progetto;

CONSIDERATO CHE, come indicato nella Determinazione di cui sopra, ai sensi della L. 241/1990 e delle disposizioni di cui alla L.R. 69/2011, si è provveduto ad indire apposita Conferenza di Servizi decisoria, ex L. 241/1990, finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e rilascio di titolo abilitativo, da effettuarsi in forma asincrona (nota prot. n. 4105 del 18/03/2024);

DATO INOLTRE ATTO delle prescrizioni acquisite nel procedimento di Conferenza, come riassunte nella determinazione di conclusione e alle quali il proponente dovrà dare seguito;

DATO ATTO che il provvedimento conclusivo dovrà disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, comportare dichiarazione di pubblica utilità e costituire titolo abilitativo;

VISTI gli artt. 6, c. 1, lett. e) e 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO l'allegato parere reso ai sensi dell'art.25 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2. DI PRENDERE ATTO della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 22, c. 1 della L.R. 69/2011 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica denominato "BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA PADULE" (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n. 1);

- 3. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lettera b), del DPR 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 22, c. 2, della L.R. 69/2011 e s.m.i., la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera;
- 4. DI PRENDERE ATTO in particolare che:
 - la Conferenza dei Servizi si è espressa favorevolmente all'approvazione del progetto nel rispetto delle condizioni sintetizzate nella Determinazione di conclusione sopra detta;
 - deve essere fatto salvo l'ottenimento delle ulteriori concessioni necessarie all'esecuzione dei lavori ed il rispetto delle condizioni previste in nulla osta/autorizzazioni già acquisite dal proponente;
 - il proponente dovrà ottemperare alle varie prescrizioni indicate, da prevedere nelle successive fasi di progettazione e/o esecuzione, e nel dettaglio:

Provincia di Siena

 vista la concessione n. 5550/2023 del 26.04.2023 dove si specifica che, ai sensi dell'art. 19 della concessione n. 5550/2023, trasmessa con PEC prot. 8811/U del 25/05/2023, i lavori devono essere ultimati entro un anno dal rilascio della concessione stessa, salvo proroga: è necessario, pertanto, che Acquedotto del Fiora SpA presenti richiesta di proroga entro il 25/05/2024;

Comune di Sovicille

- che è fatto obbligo al Concessionario di accertarsi, prima dell'inizio lavori, della eventuale presenza di servizi già esistenti presenti nel l'area oggetto dell'intervento.
 Nel caso in cui siano danneggiati detti servizi o manufatti, il Concessionario ne rimarrà unico responsabile, ripristinando a proprie cure e spese lo stato dei luoghi;
- che la percorrenza e/o gli attraversamenti da realizzarsi vengano effettuati situando il cavo alla profondità di almeno m. 1,00 rispetto all'estradosso dell'attuale piano stradale, e per le percorrenze il più possibile a ridosso della banchina stradale esistente;
- che per i lavori di scavo sia provveduto all'installazione dell'impianto semaforico ed alla installazione dei segnali stradali regolamentari, in modo da lasciare sempre libera al transito almeno la metà della sede stradale, a cura e spese del Concessionario atti ad avvertire del pericolo sia di giorno che di notte in conformità del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- che tutte le materie di scavo non vengano riutilizzate per il riempimento e che debbano essere smaltite presso discariche debitamente autorizzate; unica eccezione per quelli eseguiti nella fossetta stradale;
- che vengano ripristinati, ove esistenti, i marciapiedi stradali e le zanelle (cunette di raccolta delle acque meteoriche), con le stesse forme e gli stessi materiali;
- che gli scavi in corrispondenza della carreggiata stradale in terra vengano riempiti con misto cementato (stabilizzato di cava 0/70 con legante cemento con dosaggio di Kg.80/mc.) posto in opera in più strati con vibro compattatore meccanico e la parte superficiale ricostruita con breccia di cava macinata;
- che gli scavi da realizzarsi in corrispondenza della carreggiata stradale asfaltata siano immediatamente ricoperti con misto cementato (stabilizzato di cava 0/70 con legante cemento con dosaggio di Kg.80/mc.) posto in opera in più strati con vibro compattatore meccanico e sigillati con sovrastante stesa di conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0 20 mm. o calcestruzzo di cemento, che per

eventuali deformazioni della fondazione stradale dovrà essere immediatamente ripristinato, al fine di evitare danni a persone o a cose di cui il titolare dell'Autorizzazione/Concessione rimane uni co responsabile sia civilmente che penalmente. Successivamente, ad assestamento avvenuto, (non prima di UNO e non oltre TRE mesi dalla copertura dello scavo) la parte superficiale, per uno spessore di 8 cm., dovrà essere asportata mediante fresatura e ricostituita con uno strato di pari spessore di conglomerato bituminoso del tipo "Binder" granulometria "0-20 mm." per la larghezza complessiva non inferiore a mt. 0,50 più la larghezza dello scavo, debitamente azzerato con il piano viabile. A completamento del lavoro, previa idonea fresatura, dovrà infine essere steso uno strato dello spessore di cm.3 di conglomerato bituminoso del tipo "Tappeto di usura" che dovrà avere, per gli attraversamenti, una granulometria di "0-10 mm" e una larghezza complessiva non inferiore a mt. 5,00 più la larghezza dello scavo, debitamente azzerato con il piano viabile. Per le percorrenze la fresatura ed il tappeto di usura dovrà essere eseguito per la larghezza di tutta la carreggiata con conglomerato bituminoso del tipo "Tappeto di usura" "0-15 mm" e, qualora l'inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva, il ripristino del manto bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa. I conglomerati bituminosi dovranno essere eseguiti secondo i materiali e le composizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto delle Opere Pubbliche. Dall'inizio dei lavori e sino al ripristino finale della pavimentazione con conglomerato bituminoso del tipo "Tappeto di usura", il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la segnaletica provvisoria di cantiere e ne dovrà curare l'efficienza e la visibilità e ne rimarrà responsabile unico, sia civilmente che penalmente;

- che eventuali pozzetti di nuova costruzione (di manovra, di giunzione, ispezione), debbano essere collocati esternamente alla carreggiata stradale, prioritariamente in banchina, con manufatto completamente interrato (ammesso solo chiusino affiorante), senza alterare in alcun modo la sagoma stradale e le quote delle pertinenze e dell'argine esterno;
- che la conduttura sia posta entro una guaina di conveniente diametro, o entro altro manufatto, in modo che, in caso di guasti si possa sfilare e riparare senza manomettere la strada;
- che la struttura e le dimensioni del tubo, siano tali da resistere alle spinte laterali ed a qualsiasi carico che transitasse sulla strada;
- che si debba usare la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strada e delle fossette;
- che tutte le materie di scavo non vengano riutilizzate per il riempimento e che debbano essere smaltite presso discariche debitamente autorizzate;
- che vengano ripristinati, ove esistenti, i marciapiedi stradali, le zanelle (cunette di raccolta delle acque meteoriche), od eventuali accessi, con le stesse forme e gli s tessi materiali;
- che ove occorra, per mantenere le quote di soglie, abitazioni, pozzetti, ecc..
 esistenti, venga eseguita la scarificazione (fresatura) della pavimentazione;
- che a bitumatura eseguita dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica stradale orizzontale preesistente (strisce);

- che tutta la segnaletica verticale ed orizzontale esistente, anche se interessata dai lavori, venga sempre mantenuta efficiente e qualora danneggiata dai lavori dovrà essere ricostituita con le stesse modalità e caratteristiche di quella esistente e ripristinata nel più breve tempo possibile;
- che le opere di attraversamento e percorrenza possano essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo o dopo la realizzazione delle opere contestate (art. 67 D.P.R. 16.12. 1992 n. 495);
- che qualora la manomissione riguardi strade sulle quali sono stati effettuati interventi manutentivi/di rifacimento del tappeto di usura e della segnaletica da meno di 12 mesi, l'intervento dovrà essere realizzato obbligatoriamente con l'ausilio della macchina spingitubo o microtunnelling, solo in via eccezionale previo consenso scritto dell'Ufficio Patrimonio potrà essere realizzato lo scavo in trincea ed i ripristini dovranno essere realizzati come sopra specificato;

Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

- per le eventuali opere interferenti con i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico e di Gestione della L.R. 79/2012 o con le relative pertinenze idrauliche (fascia di 10 metri dal ciglio di sponda o piede dell'argine), non precedentemente autorizzate dal Settore Genio Civile, dovrà essere presentata una specifica istanza corredata da elaborati ad adeguata scala, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.G.R. 42/R/2018 e della concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016
- 5. DI APPROVARE, ai sensi di quanto disposto all'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e all'art. 22 della L.R. 69/2011, il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA PADULE" i cui elaborati progettuali, costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono allegati in formato digitale solo all'originale del presente atto (Allegato n. 2);
- 6. DI DARE ATTO CHE ai sensi del c. 2, dell'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'approvazione del presente progetto costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento;
- 7. DI DISPORRE l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree private interessate dall'opera in favore di Acquedotto del Fiora SpA secondo il piano particellare e la planimetria catastale allegati al progetto;
- 8. DI DISPORRE infine che Acquedotto del Fiora SpA, provveda con propri atti all'acquisizione/asservimento delle aree interessate dalle opere, giusta la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12/02/2013 ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio a Acquedotto del Fiora SpA;
- 9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - al Dirigente Area Pianificazione e Controllo ed alla Responsabile dell'Ufficio
 Controllo interventi per quanto di rispettiva competenza;
 - al Responsabile del procedimento di pubblicazione:
 - a. per la pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* dell'Autorità per 15 gg. consecutivi;

- b. per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, per le finalità di cui al D.lgs.
 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "amministrazione trasparente", sotto sezioni:
 - "pianificazione e governo del territorio" > "progetti approvati dall'Autorità Idrica Toscana"
 - "disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale".
- 10. DI INCARICARE la Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi della trasmissione di copia del presente Decreto ai soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005



Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: ART. 22 L.R. 69/2011. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DENOMINATO "BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA PADULE" - COMUNE DI SOVICILLE – GESTORE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA.

APPROVAZIONE CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 03/05/2024.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTROLLO INTERVENTI Ing. Angela Bani (*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005